
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Elezione di domicilio: cosa accade in caso di morte del domiciliatario ma di sopravvivenza dell'organizzazione dello studio?

Il principio secondo cui la morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.7.2015, n. 15558

...omissis...

1. Con la sentenza impugnata (depositata il 24.7.2007) la corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi della xx. Fall., art. 67, nei confronti della massa dei creditori del fallimento di Ixxxxx dei pagamenti per complessivi Euro 129.134,88 eseguiti in favore della s.p.a. xx nell'anno anteriore all'ammissione della xxxx alla procedura di concordato preventivo nonché l'inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 167, dei pagamenti per complessivi Euro 10.468,02 eseguiti in favore della predetta società dalla debitrice in pendenza del concordato preventivo.

In estrema sintesi, la corte di merito ha rilevato che correttamente era stata dichiarata la contumacia della società convenuta appellata, che non erano contestati i pagamenti eseguiti nell'anno precedente all'ammissione alla procedura di concordato e nel corso della stessa e che, infine, la curatela fallimentare aveva fornito la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice da parte della convenuta; prova desumibile dall'emissione di decreto ingiuntivo a carico della debitrice e dalla relativa iscrizione di ipoteca giudiziale per una somma capitale di L. 151.920.270.

1.1. Contro la sentenza di appello la s.p.a. Dxxxxxxx proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., parte resistente ha depositato memoria.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e formula ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, il seguente quesito: "se la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello alla parte appellata comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio; e se tale difetto di costituzione del contraddittorio costituisca violazione dell'art. 101 c.p.c., sia insanabile e comporta la nullità dell'intero grado del giudizio e della sentenza che lo definisce".

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito: "se l'avvenuto decesso del procuratore unicamente domiciliatario comporti automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto ai sensi dell'art. 141 c.p.c., comma 4, ma deve essere eseguita al domicilio reale, per il collegamento con l'art. 330 c.p.c., u.c.. E, conseguentemente, se la notificazione effettuata presso il domiciliatario deceduto sia inesistente e comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio e la conseguente nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo definisce".

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione di norme di diritto per la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'appello e formula il seguente quesito: "se la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, mediante iscrizione della causa a ruolo oltre i termini previsti dall'art. 165 c.p.c., comporti, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la improcedibilità dell'appello. E, conseguentemente, se la mancata dichiarazione della improcedibilità dell'appello comporti la nullità dell'intero procedimento della sentenza che lo ha definito".

2.4. Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito: "se ai sensi del previgente testo della L. Fall., art. 67, comma 2, necessiti, a fondare la domanda di revocatoria, la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore procedere alla valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari forniti dall'attore; e se la valutazione di un'unica circostanza di fatto risponda ai requisiti di univocità, precisione e concordanza".

3. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente perchè connessi - sono fondati e l'accoglimento dei medesimi comporta l'assorbimento delle altre censure.

Invero, come riconosce la stessa curatela fallimentare resistente, la società ricorrente, in primo grado, era domiciliata "presso e nello studio dell'avv. xxxxxxxx in xxxxxxxxxis, luogo nel quale - dopo il decesso dell'avv. xxxx. - è stato notificato l'atto di appello con consegna a mani "dell'avvxxxxx" (v. memoria pag. 2).

Ciò realizza precisamente la fattispecie esaminata da più pronunce di questa Corte, secondo le quali la morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330 c.p.c., comma 3, alla parte personalmente.

Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona (come nella concreta fattispecie: v. supra), professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente (Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013).

Pertanto, in presenza di una notificazione nulla dell'atto di impugnazione la corte del merito, stante la mancata costituzione in giudizio della società appellata, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione stessa. Talchè si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania - in diversa composizione - per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice